

COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

REGOLAMENTO

PER

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

DEI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 25/03/1999
Modificato con deliberazione del C.C. n. 40 del 15/04/1999
Modificato con deliberazione del C.C. n. 43 del 24/03/2011

INDICE

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 1 - Principi generali

ART. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 3 - Competenza

ART. 4 - Avvio al procedimento

ART. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

ART. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

ART. 7 - Effetti dell'invito a comparire

ART. 8 - Atto di accertamento con adesione

ART. 9 - Perfezionamento della definizione

ART. 10- Effetti della definizione

CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

ART. 11- Riduzione della sanzione

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 decorrenza e validità

CAPO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Nonantola, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve, peraltro, tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente rapporti e

costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatesi illegittimi o infondati.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 3 COMPETENZA

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile preposto alla definizione dell'accertamento o suo delegato.

ARTICOLO 4 AVVIO AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di definizione può essere attivato :
 - a) a cura dell'ufficio competente prima della notifica dell'avviso di accertamento ;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 5 PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione :
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento
 - b) della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento con adesione
 - c) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati notizie di carattere specifico ecc. che il

Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito di notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 6

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'istanza dovrà pervenire al Comune tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta ; in questo caso si intende ricevuta solamente all'atto della attribuzione del n. di protocollo. Sarà cura del contribuente accertarsi che l'istanza sia arrivata a destinazione.
2. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, purchè rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile o suo delegato, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 7
EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile del procedimento o suo delegato.

ARTICOLO 8
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito di contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio o dal Vice funzionario I.C.I. nominato dalla Giunta Comunale.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

ARTICOLO 9

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs.507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente Regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni), è ammesso il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i 60 milioni, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. La richiesta può essere presentata con apposita istanza oppure con lo stesso atto di accettazione.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L.24.000.000 (ventiquattromilioni), dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria equipollente.

ARTICOLO 10
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

- 2 L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, entro i termini previsti dalla normativa vigente o dai regolamenti comunali specifici, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima e sempreché sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di L. 500.000 (cinquecentomila)

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III
SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA
IMPUGNAZIONE

ARTICOLO 11
RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dal D. Lgs. 218 del 1998.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte nella misura prevista dal D. Lgs. 218 del 1998 se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Con riguardo alla T.R.S.U., se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione prevista dal D. Lgs. 218 del 1998 delle somma accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12

DECORRENZA E VALIDITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche a periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.